



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

## FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 17025

Torino, 13 luglio 2017

Spett. Federazione FIPAP  
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

### Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 9.7.2017 a S. Benedetto Belbo tra Alta Langa e Merlese (serie A);
- Rilevato in fatto che una non identificata sostenitrice della soc. Alta Langa (che l'aveva segnalata quale portacacce) ha prima commentato con gesti e frasi volgari ed offensivi un errore di un giocatore della Merlese e poi, quando è stata allontanata dal campo ad opera dell'Arbitro, ha rivolto a questo un'espressione gravemente ingiuriosa ed offensiva;
- Considerato in diritto che i) in forza della Reg. 56 del Regolamento Tecnico "“Il portacacce deve attenersi alle direttive dell'arbitro. (...) Il portacacce deve mantenere un comportamento corretto e rispettoso dei giudici di gara, e gli è inoltre vietato intrattenere colloqui con giocatori e spettatori. E' facoltà dell'arbitro chiedere la sostituzione del portacacce quando questi non rispetti le norme previste dal presente regola. L'arbitro ne deve fare menzione nel rapporto di gara affinché il Giudice Sportivo possa prendere i provvedimenti adeguati.”"; ii) la condotta della sostenitrice della soc. Alta Langa è sanzionata dall'art. 14.3.II lett. a) Reg. Fed. di Giustizia ed è imputabile alla soc. Alta Langa in forza dell'art. 3.2 lett. b) Reg. Fed. di Giustizia;

infligge alla soc. Alta Langa la sanzione pecuniaria di Euro 150.

Il Giudice Sportivo  
avv. Gianni Martino